



Rif.: DG/PDN/DFP/UCE/dam/026

CONTRATTO DI FORNITURA

DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER DEPOSIZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI PER LA NAVE LAURA BASSI, FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTO "ITINERIS". CUP B53C22002150006, CUI F00055590327202300019, C.I.G. 9891318DD2.

SCRITTURA PRIVATA

tra

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, con sede legale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/C, c.f. e p.IVA 00055590327, di seguito più brevemente indicato come "OGS", in persona della dott.ssa Paola Del Negro, nata a Udine il 18.07.1959, autorizzata alla stipula del presente contratto con Determina n. 779 ADW di data 19.10.2023;

e

Kongsberg Maritime Italy S.r.l., con sede legale in Genova (GE), via Via XII Ottobre 28R, c.f. e p.IVA 02654190103, in persona del suo legale rappresentante sig. Stefano Lavezzaro, nato a Genova (GE) il 18.01.1960, di seguito più brevemente indicato come "Appaltatore"; OGS e l'Appaltatore sono congiuntamente indicati come "le Parti" e, singolarmente, "la Parte".

Premesso che:

- L'OGS ha presentato il proprio progetto di ricerca denominato "Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System", in sigla "Itineris", codice IT0000032, in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28.12.2021, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4 – Componente 2 – Linea di investimento 3.1, Azione di riferimento 3.1.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- nell'ambito del Progetto sopra richiamato, con Decreto MUR n. 130 del 21.06.2022, l'OGS è risultato beneficiario di un finanziamento nella misura massima del 100%, per un importo pari a € 17.541.772,24 – codice IR0000032;
- per rendere attuabile la suddetta iniziativa, l'OGS ha la necessità di affidare la fornitura di un sistema di automazione per deposizione strumenti scientifici per la nave Laura Bassi;
- l'OGS ha manifestato la necessità di affidare la fornitura di tale strumentazione scientifica all'operatore economico che, a seguito della pubblicazione di un avviso di consultazione di mercato è risultato essere l'unico fornitore per motivi di natura tecnica;
- con determinazione del Direttore Generale n. 418 ADW dd. 20.06.2023 è stato dunque autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), per un importo complessivo a base di gara pari a 840.000,00;
- la lettera di invito è stata inviata tramite piattaforma UnityFVG in data 22.06.2023, con scadenza del termine per presentare offerta fissato per le ore 12:00 del 14.07.2023;
- in esito all'esperimento della procedura, con determinazione del Direttore Generale dell'OGS n. 779 ADW dd. 19.10.2023, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura

alla Società Kongsberg Maritime Italy S.r.l., con sede a Genova (GE), via Via XII Ottobre n. 28R, che ha offerto il ribasso dello 0,10% sull'importo posto a base di gara, pari ad un importo complessivo offerto pari a € 839.459,70, oltre IVA, comprensivi di € 300,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali;

- con la determinazione di cui alla premessa precedente è stata altresì dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed è stata autorizzata la stipula del contratto di fornitura con la Società Kongsberg Maritime Italy S.r.l.;
- l'OGS, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011, affida l'esecuzione del servizio in assenza dell'informazione antimafia, essendo decorso il termine di cui al comma 2 del medesimo art. 92. L'Amministrazione risolverà il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore in un momento successivo alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 92, commi 3 e 4, del citato decreto;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentante, concordano e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura di un sistema di automazione per deposizione strumenti scientifici per la nave Laura Bassi, CUP B53C22002150006, CUI F00055590327202300019, C.I.G. 9891318DD2.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo i termini ed alle condizioni descritti nel Capitolato Tecnico.

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- **Capitolato Tecnico**, redatto dall'OGS e relativo alla fornitura in questione allegato sub lettera "A" al presente contratto;
- **Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa**, redatto dall'OGS e relativo alla fornitura in questione allegato sub lettera "B" al presente contratto;
- **Offerta Economica** prodotta dall'Appaltatore relativa alla fornitura in questione, allegata sub lettera "C" al presente contratto.

Costituisce inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegata al medesimo, tutta la documentazione della gara.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto di esecuzione di fornitura è soggetto all'osservanza delle condizioni in esso stabilite e delle norme del codice civile italiano, nonché della normativa nazionale in materia di appalti pubblici di forniture per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.



L'Appaltatore si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di

a in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto.

Resta a carico dell'Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'OGS, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata, con collaudo e messa in esercizio, entro 20 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, avvenuta in data 14.12.2023, come attestato dal verbale di avvio anticipato in via d'urgenza di pari data. In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto "Itineris", Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 3.1, Azione di riferimento 3.1.1, il termine ultimo previsto per la fornitura è fissato entro e non oltre il 31.12.2025.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del contratto è fissato a corpo in € 839.459,70 (Euro ottocentotrentanovemilaquattrocentocinquantanove/70) più IVA, comprensivi di € 300,00 (Euro trecento/00) per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, che l'OGS si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 10.

ART. 5 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata presso un cantiere per poter essere installata a bordo della nave Laura Bassi che deve essere mobile per poterlo utilizzare su eventuali navi di opportunità di dimensioni simili.

I servizi connessi dovranno essere svolti nei luoghi ed alle scadenze indicati nel Capitolato Tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 3 del presente contratto verrà applicata una penale pari all'1 ‰ (unpermille) del valore del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. Trovano inoltre applicazione le penali ivi previste in relazione alle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi stabiliti dall'art. 47, commi 3 e 3bis del D.L. 77/2021 con riferimento agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 20 ‰ (venti per cento) dell'importo contrattuale; raggiunto tale limite massimo, l'OGS si riserva la facoltà di risolvere il contratto e verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori danni derivanti all'OGS dai ritardi nella realizzazione del progetto PNRR descritto nelle premesse.

Dette penali saranno direttamente scomutate, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dalle relative fatture.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa per gli interventi finanziati con risorse del PNRR, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Poiché l'Appaltatore occupa, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), lo stesso è obbligato a consegnare all'OGS, entro sei mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Entro lo stesso termine, la predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., entro il termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore è altresì tenuto a consegnare all'OGS la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'OGS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso

l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta all'OGS la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta all'OGS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice dei contratti.

L'Aggiudicatario in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto, pertanto il subappalto delle prestazioni oggetto di affidamento è vietato.

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito a favore dell'OGS la garanzia fideiussoria n. 2037748 rilasciata da Revo Insurance dell'importo di € 41.973,00 (Euro quarantunomilanovecentosettantatre); in conformità al disposto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

Per l'escussione della garanzia, l'OGS si rivolgerà direttamente al garante.

Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito dell'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'OGS provvede alla gestione dell'esecuzione del presente contratto tramite il proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nella persona del dott. Lorenzo Facchin.

Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'OGS assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 10 – CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO

L'esito favorevole della verifica di conformità costituisce avveramento della condizione sospensiva ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 102 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il D.E.C. provvederà a redigere i verbali di avvio e di ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio ovvero mediante documento elettronico sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il D.E.C. provvede ad avviare le verifiche di conformità della fornitura entro non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione. La certificazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora per le attrezzature fornite esistano specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto presenti, le attrezzature dovranno essere conformi a tali specifiche disposizioni di prodotto. In assenza di tali disposizioni dovrà essere fornita dal produttore/fornitore evidenza sulla mancanza delle stesse nonché in merito al rispetto della legislazione comunitaria applicabile inerente alla salute e sicurezza sul lavoro in considerazione dei requisiti generali e specifici applicabili.

Il DEC rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'Appaltatore, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, ed al rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

I verbali devono essere inviati al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.

In caso di esito negativo dell'attestazione di regolare esecuzione, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la condizione sospensiva di cui al comma 1) si intende non avverata.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo contrattuale, pari a € 839.459,70 (Euro ottocentotrentanove milaquattrocentocinquantanove/70) più IVA se dovuta, avverrà da parte dell'OGS ad avvenuto rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla verifica di conformità effettuata dal D.E.C. di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto ed all'articolo 11 del presente contratto.

L'Appaltatore può chiedere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 35, comma 18

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento della prima tranche del corrispettivo contrattuale.

ART. 12 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura elettronica, che potrà essere emessa dall'Appaltatore a seguito del rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento conseguente alla verifica di conformità della prestazione della fornitura effettuata dal D.E.C..

Al momento del ricevimento da parte dell'OGS della comunicazione di avvenuta verifica di conformità della prestazione e di rilascio del corrispondente certificato di pagamento, l'Appaltatore potrà fatturare all'OGS il saldo di quanto non ancora fatturato rispetto al corrispettivo ad essa spettante.

La fattura dovrà essere emessa dall'Appaltatore con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: CRCOOS.

Su ciascuna fattura dovrà essere riportato:

il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): B53C22002150006;

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 9891318DD2.

L'OGS è soggetto allo *split payment*.

Il pagamento della fattura sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla ricezione, a condizione dell'ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine decorrerà dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto si intenderà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'OGS ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'OGS quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le liquidazioni saranno effettuate sul seguente c/c dedicato:

presso Banca

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

L'OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ART. 14 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato nell'appalto mantenga, in ogni circostanza, una condotta improntata alla massima serietà, riservatezza, educazione e rispetto delle persone e dei luoghi.

Nell'appalto dovrà essere impiegato personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità e perfettamente rispondente, per tutta la durata dell'appalto, alle prestazioni conseguenti al presente atto.

L'OGS si riserva la facoltà di verificare costantemente tale rispondenza, e di richiedere, e di ottenere, la sostituzione, in qualsiasi momento, di uno o più dipendenti o soci dell'Appaltatore impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto che si rendessero colpevoli di comportamenti non idonei né confacenti ai luoghi e al contesto.

Ai dipendenti dovranno essere applicate le condizioni contrattuali, assicurative e contributive risultanti dal CCNL vigente tempo per tempo inclusi eventuali accordi integrativi locali; agli eventuali soci lavoratori di cooperative dovranno essere garantite condizioni economiche contributive ed assicurative almeno pari e comunque non inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni del CCNL vigente tempo per tempo nello specifico settore di attività.

L'OGS ha valutato che sussistono rischi interferenti, per cui ha redatto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 15 – FORZA MAGGIORE

Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto all'OGS quanto all'Appaltatore non sarà considerata infrazione al contratto stesso quando tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.

Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l'OGS e l'Appaltatore dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta da tenere.

ART. 16 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'OGS all'Appaltatore o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'OGS. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'OGS in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 17 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (di seguito anche "OGS" o "Titolare"), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento") o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare al seguente recapito: e-mail direttore@ogs.it

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo@ogs.it

Premesso che ai sensi del GDPR:

- il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»);
- grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente gli Interessati circa il trattamento dei propri dati personali.

Tutto ciò premesso il Titolare intende procedere al rilascio della presente informativa per portare a conoscenza delle informazioni richieste dall'articolo 13 del GDPR tutti gli Interessati che possono essere coinvolti nelle attività di trattamento che verranno descritte in seguito.

I dati potranno essere trattati dal Titolare per le finalità qui di seguito descritte:

1. adempiere agli obblighi derivanti da contratti o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste;
2. adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli fiscali e contabili;
3. gestire il contenzioso, sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

Base giuridica del trattamento

- a) esecuzione di un contratto e/o esecuzione di misure precontrattuali: finalità n. 1;
- b) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare: finalità n. 2;
- c) accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria: finalità n. 3;

Il mancato conferimento dei dati trattati per le Finalità sopra riportate comporta l'impossibilità per il Titolare, di concludere il contratto con l'Interessato.

Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare, sono stati individuati quali Responsabili. Tali soggetti sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.

I dati raccolti per le finalità sopra in elenco potrebbero essere comunicati a istituti bancari, assicurazioni, amministrazioni finanziarie, studi legali, arbitri, spedizionieri e vettori,

consulenti, altri Enti (per finalità di controllo e/o rendicontazione). Tali comunicazioni di dati personali sono necessarie perché effettuate sulla base di un obbligo legale o contrattuale oppure requisito necessario per la conclusione di un contratto o, infine, per il perseguimento di un legittimo interesse. Alcuni dati potrebbero essere oggetto di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza).

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) il Titolare garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la finalità con il termine più lungo; tuttavia essi non saranno più trattati per le finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

In particolare, i dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di conservazione delle scritture contabili e della documentazione commerciale (conformemente a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.) e secondo logiche di tutela dei diritti dei Titolari (a titolo esemplificativo: termini di prescrizione).

Nel caso in cui alcuni trattamenti siano oggetto di contestazione e/o alcuni dati siano necessari per l'esercizio di un diritto, la conservazione potrà superare i limiti sopra riportati, estendendosi fino alla definizione del contenzioso.

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (Titolare del trattamento), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Infine, l'Interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'art. 77 e ss. GDPR.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può essere risolto in caso di eventuale certificazione "positiva" / assenza dei requisiti / mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente, a:

a) informazione antimafia con esito negativo, qualora successivamente alla stipulazione del presente contratto e nel corso dell'esecuzione del medesimo dovesse sopraggiungere un certificato dal quale risultino tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011;

b) rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche già oggetto di autodichiarazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'OGS darà tempestiva comunicazione all'Appaltatore tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento l'OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna e l'installazione della fornitura per fatti imputabili all'Appaltatore.

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'OGS, salvi i casi di recesso previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva, ai sensi dell'art. 1, c. 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per la prestazione della fornitura richiesta, convenzioni Consip a condizioni migliorative e l'Appaltatore non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip Spa.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'OGS.

In caso di recesso dell'OGS, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

L'OGS si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di inosservanza da parte dei dipendenti dell'Appaltatore del codice di comportamento dei dipendenti dell'OGS.

ART. 20 – REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'OGS e l'Appaltatore, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, indicano, al fine della gestione del contratto i seguenti referenti:

per l'OGS, il Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. **Lorenzo Facchin**;

PEC: ogs@pec.it

per l'Appaltatore: Dott. Simone Di Giacomo

PEC: kongsbergmaritimeitaly@legalmail.it

Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inviate tramite PEC agli indirizzi che le Parti hanno sopra indicato.

Qualsiasi variazione dei dati sopra riportati dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.

ART. 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Franco Coen.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trieste.

ART. 23 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto di legge l'Appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale in Genova, Via XII Ottobre, C.A.P. 16121.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) a mezzo PEC.

ART. 24 – CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua stipulazione sono e saranno a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto verrà registrato solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, con spese a carico dell'appaltatore.

ART. 25 – CLAUSOLE VESSATORIE

L'Appaltatore dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Durata del contratto), 4 (Corrispettivo), 5 (Luogo di consegna e penali), 6 (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR e PNC), 7 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo), 11 (Pagamenti), 12 (Modalità di liquidazione e tracciabilità dei pagamenti), 13 (Revisione prezzi), 14 (Personale dell'impresa ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 15 (Forza maggiore), 16 (Riservatezza), 18 (Risoluzione del contratto), 19 (Recesso dal contratto), 22 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dall'Impresa accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 26 – ALLEGATI

Al presente contratto si allega:

- Allegato “A” - **Capitolato Tecnico** redatto dall’OGS e relativo alla fornitura in questione;
- Allegato “B” – **Capitolato Speciale d’Appalto – Parte amministrativa**, redatto dall’OGS e relativo alla fornitura in questione;
- Allegato “C” - **Offerta Economica** prodotta dall'Appaltatore relativa alla fornitura in questione, allegata sub lettera “C” al presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sgonico (TS), lì 26/01/2024

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

La Direttrice Generale

Dott.ssa Paola Del Negro

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: DEL NEGRO PAOLA

Data: 26/01/2024 12:03:05

KONGSBERG MARITIME ITALY S.R.L.

Il Legale rappresentante

Sig. Stefano Lavezzaro

(firmato digitalmente)



Finanziato
dall'Unione europea
N. 14/2013 del 12/11/13



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
STRATEGIA NAZIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO



OGS
ORGANISMO
GEOGRAFICO
E TOPOGRAFICO
STATALE

Allegato "A"

**FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER DEPOSIZIONE STRUMENTI
SCIENTIFICI PER LA NAVE LAURA BASSI, FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PNRR**

PROGETTO "ITINERIS"

CAPITOLATO TECNICO

CIG 9891318DD2

CUP B53C22002150006

CUI F00055590327202300019

ART. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è la fornitura di un sistema di automazione per deposizione strumenti scientifici per la nave Laura Bassi.

La fornitura deve comprendere anche quanto segue:

- a) La formazione professionale sufficiente alla completa formazione del personale OGS addetto, come previsto dal successivo art. 2.2.
- b) Garanzia full risk, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.3.

Caratteristiche tecniche minime

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, devono essere necessariamente possedute dalla strumentazione offerta in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Viene richiesta la fornitura di un sistema di lancio e recupero (launch and recovery system) per il sistema AUV Hugin della Kongsberg (di seguito AUV), da installare a bordo della nave Laura Bassi che deve essere mobile per poterlo utilizzare su eventuali navi di opportunità di dimensioni simili.

Il sistema di lancio e recupero deve essere utilizzato per il lancio e il recupero dell'AUV, nonché per il trasporto e lo stoccaggio tra le missioni.

Esso si deve comporre di un sistema di rampe almeno a due stadi che muove il veicolo orizzontalmente e si inclina durante il lancio e recupero.

Il secondo stadio consiste in un'estensione che consente all'AUV di essere posizionato più vicino alla superficie del mare. Il sistema deve essere operato da una centralina idraulica (HPU) viene utilizzata per guidare e inclinare lo Stinger.

I controlli della centralina ovvero dei comandi (compresi una ridondanza di quelli di emergenza) devono essere operabili anche da remoto.

I sistemi di guida sono previsti dovranno consentire una corretta guida dell'AUV durante il lancio e il ripristino; si devono prevedere due sistemi di orientamento, uno per il lancio ed uno per il recupero.

Si devono prevedere dei rullii di servizio tali da permettere di ruotare l'AUV in direzione trasversale senza causare danni all'AUV o stress particolarmente gravosi.

Qualora per le attrezzature fornite esistano specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto presenti, le attrezzature dovranno essere conformi a tali specifiche disposizioni di prodotto. In assenza di tali disposizioni dovrà essere fornita dal produttore/fornitore evidenza sulla mancanza delle stesse nonché in merito al rispetto della legislazione comunitaria applicabile inerente alla salute e sicurezza sul lavoro in considerazione dei requisiti generali e specifici applicabili.

ART. 2. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi descritti nel presente articolo sono connessi alla fornitura di un sistema di lancio e recupero (launch and recovery system) per il sistema AUV Hugin della Kongsberg come sopra descritta, vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo offerto in sede di gara per la fornitura del sistema.

In particolare, si richiede che la progettazione dello stesso venga effettuata a carico e spese del fornitore.

ART. 2.1. DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI RICHIESTI

All'atto della consegna della fornitura identificata all'art. 1, l'Appaltatore dovrà consegnare (ove non già presentate in sede di offerta o di stipula del contratto) i seguenti documenti: manualistica di funzionamento e disegni tecnici del sistema, documenti relativi alla manutenzione e sicurezza del sistema.

ART. 2.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Impresa dovrà provvedere ad organizzare ed a svolgere un corso di formazione rivolto al personale dell'OGS o da esso designato, della durata adeguata ad apprendere il corretto utilizzo della strumentazione, idoneo a rendere gli operatori indipendenti nell'utilizzo di tutti gli strumenti.

La formazione professionale, che dovrà venire resa in lingua italiana o in inglese, dovrà essere svolta presso la nave Laura Bassi o altra sede da concordare e dovrà essere rivolta a n. 4 persone, per una durata stimata di un giorno, purché tale tempo sia sufficiente alla completa formazione del personale dell'OGS.

L'Impresa di obbliga ad avviare il corso di formazione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla consegna dello strumento.

ART. 2.3. GARANZIA ED ASSISTENZA

Per ciascuno strumento offerto deve essere inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di verifica di conformità per l'intera fornitura.

Durante tale periodo l'Impresa assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento degli strumenti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire

eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione degli strumenti.

OGS avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di verifica di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle strumentazioni stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

L'Impresa non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna della strumentazione (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio di OGS.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte saranno contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

ART. 3. TEST PRELIMINARE ALLA SPEDIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

L'Impresa si obbliga ad effettuare, prima della spedizione della strumentazione, un test operativo FAT (factory acceptance test). Una copia dichiarata conforme all'originale di tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione del test ed i risultati ottenuti dovrà essere trasmessa all'OGS a mezzo PEC all'indirizzo ogs@pec.it prima della spedizione del materiale.

Ai test potranno, su richiesta, essere presenti uno o più rappresentanti dell'OGS.



Firmato digitalmente da:
COREN FRANCO
Firmato il 2023/06/21 21:15
Seriale Certificato: 1519769
Valido dal 07/06/2022 al 07/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato "B"

**FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER DEPOSIZIONE
STRUMENTI SCIENTIFICI PER LA NAVE LAURA BASSI, FINANZIATA
NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTO "ITINERIS"**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Parte Amministrativa -

**CIG 9891318DD2
CUP B53C22002150006
CUI F00055590327202300019**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 4 – Obblighi e condizionalità PNRR	4
Art. 5 – Obblighi a carico dell'OGS	5
Art. 6 – Criteri interpretativi del contratto	5
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 8 – Durata del contratto	5
Art. 9 – Importo del contratto	6
Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 12 – Garanzia della fornitura	6
Art. 13 – Fornitura materiali di ricambio per l'attrezzatura	6
Art. 14 – Verifica di conformità	6
Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	7
Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore	8
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	9
Art. 20 – Subappalto	9
Art. 21 – Tutela dei lavoratori	10
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	10
Art. 23 – Sicurezza	10
Art. 24 – Garanzia definitiva	10
Art. 25 – Obblighi assicurativi	11
Art. 26 – Inadempimenti e penali	11
Art. 27 – Risoluzione del contratto	12
Art. 28 – Recesso	13
Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	14
Art. 30 – Trattamento dei dati personali	14
Art. 31 – Definizione delle controversie	15
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 33 - Obblighi in materia di legalità	16
Art. 34 – Spese contrattuali	16
Art. 35 – Norma di chiusura	16



Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di un sistema di automazione per deposizione strumenti scientifici per la nave Laura Bassi.

La fornitura oggetto di affidamento rientra nel progetto di ricerca denominato "Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System", in sigla "Itineris", codice IR0000032, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – CUP B53C22002150006.

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà avere, pena l'esclusione, le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato Tecnico.

L'eventuale riferimento a specifiche marche di prodotti all'interno della documentazione tecnica è puramente indicativo, potendo essere forniti, ai sensi dell'art. 68 del Codice, beni equivalenti a quelli ivi indicati.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

La fornitura dovrà essere consegnata in un cantiere per poter essere installata a bordo della nave Laura Bassi che deve essere mobile per poterlo utilizzare su eventuali navi di opportunità di dimensioni similari.

Il sistema di lancio e recupero deve essere utilizzato per il lancio e il recupero dell'AUV Hugin in dotazione all'OGS di cui la Kongsberg è a conoscenza avendolo fornito all'Istituto, nonché per il trasporto e lo stoccaggio tra le missioni.

Il sistema si deve comporre di un sistema di rampe almeno a due stadi che muove il veicolo orizzontalmente e si inclina durante il lancio e recupero.

Il secondo stadio consiste in un'estensione che consente all'AUV di essere posizionato più vicino alla superficie del mare. Il sistema deve essere operato da una centralina idraulica (HPU) viene utilizzata per guidare e inclinare lo Stinger.

I controlli della centralina ovvero dei comandi (compresi una ridondanza di quelli di emergenza) devono essere operabili anche da remoto.

I sistemi di guida sono previsti dovranno consentire una corretta guida dell'AUV durante il lancio e il ripristino; si devono prevedere due sistemi di orientamento, uno per il lancio ed uno per il recupero.

Si devono prevedere dei rulli di servizio tali da permettere di ruotare l'AUV in direzione trasversale senza causare danni all'AUV o stress particolarmente gravosi.

Nel Capitolato Tecnico, oltre alle specifiche relative alla fornitura, sono descritte tutte le prestazioni poste a carico dell'appaltatore.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche,

delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel predetto Capitolato.

Art. 4 – Obblighi e condizionalità PNRR

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'appaltatore, al fine di garantire le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità collegate al PNRR, si obbliga:

- a contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per il Progetto "Itineris" – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" – Azione di riferimento 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti";
- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto "Itineris" – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" – Azione di riferimento 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" e, in ogni caso, con l'arco temporale del PNRR;
- a comunicare il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis;
- a rilasciare eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- a rispettare il principio DNSH (prescrizioni/condizionalità/requisiti) richiamato dalla Programmazione di dettaglio relativa Progetto "Itineris" – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" – Azione di riferimento 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti";

Con riferimento alla copertura finanziaria per l'espletamento della fornitura in oggetto si precisa che, qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte del Ministero finanziatore, l'OGS si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, all'avvio dell'esecuzione della fornitura ovvero, qualora l'esecuzione del contratto fosse stata già avviata, di non procedere all'ultimazione della stessa per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del Codice e che nessun

compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti dell'OGS neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'OGS

L'OGS dovrà inoltre mettere a disposizione personale idoneo per l'eventuale formazione richiesta in merito all'utilizzo del macchinario oggetto di fornitura. L'OGS provvederà alla installazione del sistema a bordo della nave Laura Bassi.

Si considera inoltre a carico dell'OGS ogni altro onere non espressamente previsto in capo all'appaltatore dal presente capitolato e/o dal Capitolato Tecnico.

Art. 6 – Criteri interpretativi del contratto

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) il Capitolato Tecnico;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice").

Art. 8 – Durata del contratto

La fornitura dovrà essere consegnata, con collaudo e messa in esercizio, entro 20 (venti) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto "Itineris" – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" – Azione di riferimento 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti", il termine ultimo previsto per la fornitura è fissato **entro e non oltre il 31.12.2025**.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio anticipato alla fornitura, anche in pendenza della stipula del contratto e della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. In tale eventualità, il termine di cui al primo periodo inizierà a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 9 – Importo del contratto

L'importo posto a base di gara della fornitura oggetto del presente capitolato è pari ad € 840.300,00, oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a € 300,00.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e comprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa.

Tale importo deve ritenersi comprensivo anche dei servizi connessi alla fornitura eventualmente previsti nel Capitolato tecnico, a cui si fa rinvio.

L'OGS ha nominato per la fase di esecuzione del contratto un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), nella persona del dott. Lorenzo Facchin. La gestione della prestazione oggetto di contratto sarà gestita dal DEC, che deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'OGS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'OGS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'OGS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 – Garanzia della fornitura

Dovrà essere fornita una garanzia integrale di buon funzionamento, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Art. 13 – Fornitura materiali di ricambio per l'attrezzatura

L'appaltatore dovrà ritenersi impegnato a fornire tutte le parti di ricambio richieste dall'OGS per un periodo di almeno 12 mesi a far data della verifica di conformità.

Art. 14 – Verifica di conformità

A seguito della consegna della fornitura secondo le tempistiche di cui al precedente art. 8, alla presenza di un rappresentante dell'appaltatore, sarà eseguita la verifica dell'apparecchiatura al fine di verificarne la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della

fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato speciale, dal Capitolato Tecnico e dall'offerta dell'appaltatore.

L'attività di verifica consisterà anche nell'accertamento che i beni oggetto della fornitura siano nuovi di fabbrica e forniti di tutti gli eventuali accessori richiesti e che gli stessi siano perfettamente funzionanti.

Le attività relative alla verifica di conformità saranno avviate entro 20 (venti) giorni dalla data di ultimazioni delle prestazioni.

Qualora durante l'esecuzione della verifica emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il DEC ordinerà all'appaltatore l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà poi far ripetere le prove di collaudo riguardo alle necessità emerse.

L'esito della verifica di conformità sarà indicato in apposito verbale sottoscritto dal DEC e da un rappresentante dell'Appaltatore. Il certificato viene rilasciato entro 15 (quindici) giorni dal completamento delle attività di verifica.

L'appaltatore dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine massimo di quindici giorni, trascorsi i quali verrà effettuato un nuovo collaudo.

L'appaltatore in sede di verifica di conformità dovrà consegnare al delegato dell'OGS tutta la documentazione e le certificazioni a corredo della fornitura, così come indicate nel Capitolato Tecnico.

In caso di esito negativo, salvo la possibilità di ricevere entro quindici giorni la documentazione mancante, l'OGS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

Ai fini dell'accertamento dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH, l'OGS si avvarrà di quanto prescritto dalla *Guida operativa* allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30.12.2021, aggiornata con successiva circolare n. 33 del 13.10.2022.

Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del Codice.

Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato potrà essere modificato secondo le condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso

L'appaltatore ha la facoltà di richiedere un'anticipazione contrattuale pari al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 35 comma 18 del Codice. Per il pagamento dell'acconto l'appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di una fideiussione a garanzia del medesimo importo.

I pagamenti sono disposti previ controlli sull'esecuzione del contratto e sulla sua conformità alle modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nel Capitolato Tecnico.

La conclusione delle attività di verifica di conformità con esito positivo è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

L'OGS provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione all'OGS della relativa fattura fiscale, che dovrà essere trasmessa con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all'intervento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorzati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
- b) agli adempimenti di cui all'art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato e dal Capitolato Tecnico;
- e) al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dal Progetto "Itineris" – M4C2 – Investimento 3.1 – Azione di riferimento 3.1.1, da cui si evinca il pieno rispetto degli obblighi DNSH;
- f) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'OGS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'OGS provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice, l'OGS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 18, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del Codice.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'OGS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'OGS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'OGS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'OGS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'OGS.

Art. 20 – Subappalto


In conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 13 dell'art. 105 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 13 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'OGS provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

L'appaltatore deve comunicare all'OGS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione



affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Unitamente all'istanza di subappalto e alla documentazione e dichiarazioni a corredo, l'appaltatore dovrà trasmettere la dichiarazione di individuazione del titolare effettivo dell'azienda subappaltatrice e di assenza di conflitti di interesse (del subappaltatore e del suo titolare effettivo).

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 23 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 24 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del Codice.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del Codice;

- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trieste;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022 n. 193.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'OGS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Inadempimenti e penali

In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, con particolare riferimento ai termini di consegna di cui al precedente art. 8, e qualora non sia stata concessa dall'Amministrazione un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma



3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell'art. 47, comma 3 o comma 3-bis, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo alla comunicazione del DEC di mancato invio della documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'OGS a causa dei ritardi dovuti all'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'OGS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'OGS su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito.

Al fine dell'applicazione delle penali l'OGS formula una contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'OGS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'OGS procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;

- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3 e 3 bis del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il contratto sarà altresì risolto in caso di mancato rispetto delle clausole pattizie di cui al Patto d'integrità approvato con determinazione del Direttore Generale n. 230 ADW del 12/05/2023.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna della fornitura, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del Codice.



Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato

o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 31 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'OGS e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la



quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'OGS verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 33 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



Firmato digitalmente da:
COREN FRANCO
Firmato il 2023/06/21 21:16
Seriale Certificato: 1519769
Valido dal 07/06/2022 al 07/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato "G"

All'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
 Borgo Grotta Gigante, 42/c
 34010 Sgonico (TS)
 tramite la Piattaforma UnityFVG
<https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti>

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), N. 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER DEPOSIZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI PER LA NAVE LAURA BASSI, FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTO "ITINERIS". CUP B53C22002150006, CUI F00055590327202300019, C.I.G. 9891318DD2.

Il sottoscritto Stefano Lavezzaro
 Nato (luogo e data di nascita): Genova
 Legale rappresentante della ditta (oppure Procuratore speciale/generale) Kongsberg Maritime Italy Srl
 con sede in: Via/P.zza Via XII Ottobre 28R 16121
 Comune Genova Prov. GE
 Codice Fiscale n. 02654190103
 Partita IVA n. 02654190103

Consapevole che non sono ammesse offerte in rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara dall'OGS,

OFFRE

Il seguente ribasso sul prezzo di € 840.300,00 (Euro ottocentoquarantamilatrecento/00) di cui € 300,00 (Euro trecento/00) relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara:

RIBASSO % (espresso con tre cifre decimali)	RIBASSO IN LETTERE (espresso con tre cifre decimali)
0,100%	zero virgola uno per cento

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

Il sottoscritto dichiara:

- che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione

Su carta intestata dell'operatore economico

dell'offerta;

- c. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Li 30.06.2023.....

Kongsberg Maritime Italy Srl
Legale Rappresentante
Stefano Lavezzaro

Firma

Firma digitale ex art. 24 e 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i
Per i soli operatore economici stranieri sprovvisti della firma digitale,
è ammessa la firma autografa, a condizione che venga allegata
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ex art. 65, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
e degli artt. 38, commi 1, 2 e 47 c. 1 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.